

Legge regionale 13 settembre 1995 , n. 38 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

**Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.**

**Art. 3**

*(Trattenute sulla indennità di presenza)(2)(3)*

**1.** Sulla indennità di presenza di cui all'articolo 1 lett. a) sono disposte le trattenute obbligatorie nella misura del diciassette per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio, nonché del due per cento per la quota dell'assegno di cui all'articolo 16.

(1)

Note:

**1** Parole soppresse al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 10/2013 . La modifica apportata trova applicazione nei tempi e con le modalità indicate agli articoli 44 e 46 della medesima L.R. 10/2013.

**2** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 44, comma 3, L. R. 10/2013

**3** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 2, L. R. 3/2014